

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

L'autodeterminazione del minore nella
contemporaneità

Tomo II

a cura di Maria Teresa Nurra e Margot Musson

Carlo Attanasio, Federica Chironi, Ilaria Garaci,
Roberta Guainella, Blandine Mallevaey,
Maria Teresa Nurra, Ludovic Pailler
Jean-Pierre Rosenczveig, Maria Luisa Serra,
Christian Giuseppe Comito, Aldo Petrucci.

XXIX

2024-2

Luglio - Dicembre

INSCHIBBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università di Venezia Ca’ Foscari)

Comitato di redazione

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Uni-

versità statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori"
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7
"Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna")

Tutti i contributi in materia di autodeterminazione del minore rientrano nel progetto di cui è responsabile scientifica la Dottoressa Maria Teresa Nurra, finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori" dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna") e sono stati sottoposti a valutazione da parte del Comitato di Direzione della Rivista.

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.
Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-578-9

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2024, luglio-dicembre, pubblicato online il 31 marzo 2025.

INDICE

L'autodeterminazione del minore nella contemporaneità

Tomo II

a cura di

Maria Teresa Nurra e Margot Musson

- CARLO ATTANASIO, *Transizione sessuale e autodeterminazione del minore* p. 11
- FEDERICA CHIRONI, *L'investimento dei capitali del minore: profili di (in)compatibilità tra la MiFID II e l'art. 372 c.c.* p. 41
- ILARIA GARACI, *L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale* p. 55
- ROBERTA GUAINELLA, *L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano: uno sguardo alla disciplina in tema di adozione* p. 73
- BLANDINE MALLEVAEY, *Autodétermination, autonomie personnelle et participation de l'enfant mineur aux décisions* p. 91
- MARIA TERESA NURRA, *Il consenso del minore alla diffusione della propria immagine* p. 111
- LUDOVIC PAILLER, *Le mirage de l'autodétermination informationnelle du mineur* p. 133
- JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, *En France, l'enfant mineur d'âge dispose-t-il de la capacité à décider pour son bien ?* p. 149
- MARIA LUISA SERRA, *La revocazione del giudicato civile per contrarietà alla CEDU e brevi note in tema di tutela dello status di filiazione* p. 169

CHRISTIAN GIUSEPPE COMITO, *La tutela del consumatore nella Direttiva 93/13/CEE. Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dei tre concetti di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio* p. 193

ALDO PETRUCCI, *Note a margine del legame tra diritto romano e ordinamento privatistico cinese* p. 215

Il consenso del minore alla diffusione della propria immagine

Maria Teresa Nurra

Sommario: 1. Il diritto all'immagine. Profili generali. – 2. Immagine e minori. – 2.1. Le origini del dibattito. – 2.2. La capacità di agire del minore ed esercizio del diritto all'immagine. – 3. Il diritto all'immagine del minore nella dimensione digitale. – 3.1. Il consenso digitale del minore ultraquattordicenne al trattamento dei dati e il ruolo della responsabilità genitoriale. segue. Il *best interest* del minore come obiettivo delle scelte genitoriali. – 4. La legislazione francese e la proposta di legge italiana.

1. *Il diritto all'immagine. Profili generali*

Sotto il profilo contenutistico il diritto all'immagine può essere definito come «*il diritto di apparire se e quando si voglia*¹», cioè come il diritto di mostrarsi agli altri quando si abbia un determinato interesse o, in ogni caso, quando non si abbia interesse a non farlo. Oltre a tale aspetto di carattere positivo, il diritto all'immagine comporta il divieto di divulgare l'immagine altrui², che trova la sua collocazione a livello normativo nell'articolo 10 del Codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (c.d. "legge sul diritto d'autore"). La prima norma stabilisce il divieto di pubblicazione o divulgazione dell'immagine da parte di terzi, fuori dai casi in cui sia consentita, oppure là dove pregiudichi il decoro o la reputazione della persona. La normativa speciale prevede, invece, il divieto di esposizione, riproduzione e messa in commercio del ritratto di una persona senza il consenso di questa, a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto dal soggetto ritratto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o nei casi in cui tale riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico³.

¹ G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, 1970, p. 144.

² G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, cit., p. 144-145.

³ M.A. URCIOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000, p. 70, evidenzia come nel nostro ordinamento giuridico l'immagine trovi la propria tutela nell'abuso del diritto, che si concretizza nell'esposizione o pubblicazione senza il consenso della persona ritrattata o, comunque, in maniera tale da offenderne il decoro o la reputazione.

La tutela normativa del diritto all'immagine, così come descritta, è subordinata alla sussistenza di due requisiti. Innanzitutto, l'immagine deve essere riconosciuta come la raffigurazione di un individuo, a prescindere dallo scopo soggettivo perseguito dall'autore della raffigurazione. La raffigurazione, dunque, non deve essere percepita come un elemento accidentale oppure non essenziale rispetto all'oggetto raffigurato. In secondo luogo, è necessario che sia riconoscibile il soggetto ritratto. Quest'ultimo deve essere, dunque, individuabile nelle sue sembianze affinché sussista l'interesse alla non diffusione della sua immagine⁴.

Una delle questioni maggiormente discusse in dottrina riguarda il rapporto di autonomia o di accessorietà del diritto all'immagine rispetto agli altri diritti della personalità. Secondo una prima impostazione, il diritto all'immagine rappresenterebbe un'esplicazione del diritto alla riservatezza, traducendosi, dunque, nel «[...] il diritto al riserbo nei riguardi della propria immagine, del proprio aspetto fisico, così com'è percepibile visivamente»⁵. In questo senso, si parla di diritto all'immagine come diritto alla riservatezza dell'immagine personale, che tutela un aspetto particolare del diritto all'intimità della persona⁶. Sempre in una prospettiva di accessorietà rispetto agli altri diritti della personalità, vi è chi sostiene che l'immagine rientri nell'ambito dell'identità personale. Si ritiene, in particolare, che l'immagine sia un segno distintivo essenziale, volto a raffigurare le sembianze di un soggetto, ma anche espressione e modo di essere della personalità individuale, considerata nel suo complesso⁷. Più recentemente, gli Autori fanno propria l'idea di una totale autonomia del diritto all'immagine, sia rispetto al diritto alla riservatezza, sia in riferimento al diritto all'identità personale. Nello specifico, il diritto all'immagine viene tutelato anche là dove non vi sia una lesione del diritto alla riservatezza e, al contempo, per quanto concerne il rapporto con il diritto all'identità personale, si afferma che non ci possa essere una sovrapposizione tra i due diritti. Il diritto all'immagine, infatti, costituisce solamente uno degli aspetti, che concorre a delineare il diritto all'identità personale, unitamente al diritto al nome, allo pseudonimo, alla dignità, all'onore, al decoro e alla riservatezza⁸. Il diritto

⁴ P. SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 334 ss.

⁵ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu – Messineo*, I, Milano, 1959, p. 285. In generale sulle diverse esplicazioni del diritto alla riservatezza e sugli strumenti di tutela, tra gli altri: T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978 e più recentemente A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza. Il diritto all'immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, 2002.

⁶ A. DE CUPIS, voce *Immagine*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 1; C.M. BIANCA, *Diritto civile 2, La norma giuridica. I soggetti*, 2° ed., Milano, 2002, p. 169.

⁷ M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 2, Torino, 1982, p. 177 ss.; più recentemente: ID., *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, *Tratt. dir. priv. Bessone*, II, Torino, 2014, p. 391.

⁸ V. tra gli altri: I. GONNELLI, S. PAGLIANTINI, *Sub art. 10*, in *Comm. Cod. civ. Gabrielli*,

all'immagine, dunque, non coincide con il diritto all'identità personale, ma concorre a delinearlo⁹.

2. Immagine e minori

2.1. Le origini del dibattito

Già all'inizi del secolo scorso si dibatteva non solo sulla natura del diritto all'immagine¹⁰, ma sulla possibilità del minore di esercitare tale diritto e sui limiti della potestà genitoriale in tale contesto.

Una vicenda giurisprudenziale piuttosto nota, risalente al 1905, ha riguardato il caso di una ragazza di sedici anni, fattasi immortalare dal fotografo in pose giudicate scandalose secondo i criteri dell'epoca. Il ritratto venne successivamente utilizzato dal fotografo per realizzare delle cartoline illustrate oggetto di vendita. La madre vedova aveva, dunque, adito le vie giudiziarie, sostenendo la nullità e l'inefficacia del contratto posto in essere dalla figlia, che, tra l'altro – secondo quanto sostenuto dalla ricorrente – era stata indotta a farsi ritrarre in pose sconvenienti¹¹.

È necessario evidenziare come, il nostro ordinamento giuridico, in quell'epoca, non conoscesse ancora una disciplina speciale a tutela del diritto all'immagine e la stessa concezione del diritto faticava a staccarsi dall'elemento corporale¹². In tale contesto, la Corte di Appello aveva riconosciuto il diritto della figlia di farsi fotografare, seppur in pose opinabili sotto il profilo morale, basandosi sull'art. 335 del Codice penale abrogato, che escludeva il reato di corruzione di minorenni là dove la vittima avesse raggiunto i sedici anni di età¹³. Il fatto che la giovane avesse compiuto i sedici anni al momento della prestazione del consenso escludeva qualsiasi responsabilità delle controparti e, al contempo, qualsiasi illiceità e conseguente nullità del contratto concluso dalla giovane. Alla luce di tale pronuncia, una parte della dottrina, identifican-

I, *Delle persone. Artt. 1-10*, Torino, 2012, p. 679 ss.; sulla stessa linea: G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1105; M.A. URCIOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, cit., p. 97 ss.

⁹ M.A. URCIOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, cit., p. 98; *contra* recentemente: Cass., 21 agosto 2024 n. 23018, in *DeJure*, Giuffrè, in cui i Giudici hanno collegato la risarcibilità del danno – in caso di illecita divulgazione dell'immagine del minore – alla lesione del diritto alla riservatezza.

¹⁰ Per un'analisi approfondita dell'evoluzione dottrinale in materia v. F. CIONTI, *La nascita del diritto sull'immagine*, Milano, 2000.

¹¹ V. Corte di Cassazione di Torino, 1° giugno 1907, in *Riv. dir. comm.*, 1907, p. 431, con nota di B. DUSI, *Del diritto all'immagine*.

¹² B. DUSI, *Del diritto all'immagine*, cit., p. 431.

¹³ App. Milano 28 luglio 1904, in *Riv. dir. comm.*, II, p. 382 e annotata da M. RICCA – BARBERIS, *Sulla capacità a disporre dell'immagine a proposito di una recente sentenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, p. 445 ss., sembrerebbe esprimersi positivamente rispetto alla posizione assunta dai Giudici di Appello.

do il diritto all'immagine nell'ambito dei diritti della personalità, inscindibilmente legati al titolare e al suo volere, ha distinto il consenso finalizzato alla riproduzione dell'immagine, che escluderebbe il carattere di anti giuridicità della condotta, e costituisce esercizio del diritto della personalità, e il consenso finalizzato all'assunzione di un obbligo, che rientra senza dubbi nell'ambito negoziale ed è, pertanto, soggetto alle norme civilistiche¹⁴. Applicando tali principi al caso in esame, gli Autori hanno ritenuto che la giovane sedicenne potesse legittimamente fornire il proprio consenso all'esecuzione del ritratto, ma non alla divulgazione della propria immagine attraverso la realizzazione delle cartoline illustrate¹⁵. L'uso individuale del ritratto viene, così, concesso al minore, così come agli altri soggetti legalmente incapaci, che, però, non potranno compiere alcun atto di disposizione del diritto nei confronti dei terzi¹⁶.

Considerata l'assenza di una normativa speciale, la dottrina dell'epoca, ha sottolineato, inoltre, la necessità di un intervento normativo, volto a punire in sede civile la diffusione e divulgazione dell'immagine, avvenuta senza il consenso del titolare del diritto. Tale condotta sarebbe, infatti, qualificabile come un'offesa ai diritti della personalità individuale e, perciò, fonte di risarcimento dei danni¹⁷.

La rilevanza del consenso troverà la propria collocazione successivamente all'avvento del Codice civile del 1942 e della legge sul diritto di autore del 1941, di cui si è detto. Infatti, in base al combinato disposto di cui all'articolo 10 c.c. e agli articoli 96 e 97 della legge speciale, la divulgazione dell'immagine del soggetto ritratto è ammissibile, anche là dove non vi sia il suo consenso, nei casi in cui sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o

¹⁴ M. RICCA – BARBERIS, *Sulla capacità a disporre dell'immagine a proposito di una recente sentenza*, cit., p. 446 ss..

¹⁵ M. RICCA – BARBERIS, *Sulla capacità a disporre dell'immagine a proposito di una recente sentenza*, cit., p. 446 ss.: «Orbene, finché il consenso della persona ha soltanto l'effetto attuale di dirimere l'offesa alla personalità che altrimenti esisterebbe nell'atto compiuto senza di esso, si rimane nel puro e semplice esercizio dei diritti della personalità, che, connettendosi ineluttabilmente al loro sorgere, sfugge alle disposizioni del codice civile. Ma quando invece la funzione del consenso sia anche quella di creare un obbligo, qualunque siano per esserne gli effetti, dando luogo ad una convenzione, allora si entra necessariamente nel campo del patrimonio e del contratto, e quindi nelle norme del codice civile».

¹⁶ L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, p. 241 ss.

¹⁷ B. DUSI, *Del diritto all'immagine*, cit., p. 445: «[...] i legislatori dovranno riconoscere come principio generale il diritto in ognuno di limitare come meglio crede la diffusione della propria immagine. Il legislatore germanico ne ha dato recentemente l'esempio, con la legge 9 gennaio di quest'anno, concernente il diritto di autore sulle opere delle arti figurative e della fotografia concernente il diritto di autore sulle opere delle arti figurative e della fotografia. Eccone le disposizioni qui interessanti (che, non avendo per il momento sotto gli occhi l'originale, tolgo dalla traduzione, non sempre felice, dei Diritti di autore, XXVI, numero 4): "Art. 22. I ritratti non possono essere diffusi od esposti pubblicamente che con l'autorizzazione della persona rappresentata. Questa autorizzazione si ammette sia stata accordata, in caso di dubbio, quando la persona rappresentata ha ottenuto una retribuzione per aver servito da modello [...]».

nei casi in cui tale riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Fermo restando che, in base a quanto sancito dall'articolo 10 c.c., la divulgazione non è in ogni caso ammessa là dove pregiudichi l'onore e la reputazione della persona che è stata ritratta.

Il consenso costituisce un negozio unilaterale di carattere autorizzatorio, che elimina l'illiceità della condotta posta in essere dal soggetto terzo, volta alla divulgazione dell'immagine¹⁸. Attraverso il consenso, il titolare del diritto precostituisce le modalità, l'ambito e le condizioni per la diffusione della propria immagine. Il consenso rappresenta, dunque, un atto di esercizio del diritto all'immagine¹⁹. È importante, inoltre, sottolineare come il consenso, inteso quale negozio autorizzatorio, sia totalmente autonomo rispetto al contratto volto all'utilizzazione dell'immagine in cui occasionalmente può essere inserito²⁰. Di conseguenza, anche in questo specifico caso, il consenso risulta revocabile in ogni tempo, ferma la legittimità dell'uso che sia stato fatto dell'immagine per il tempo antecedente alla revoca²¹. Circa la forma del consenso, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che questo possa essere espresso in forma tacita, ferma restando la necessità che la manifestazione di volontà sia manifestata in maniera sufficientemente concludente²².

2.2. La capacità di agire del minore ed esercizio del diritto all'immagine

Nella ricostruzione della normativa in materia di tutela del diritto all'immagine il consenso svolge, dunque, un ruolo fondamentale rispetto alla liceità/illiceità della condotta di terzi, finalizzata alla riproduzione e divulgazione dell'immagine. In relazione alla possibilità del minore di prestare il proprio consenso, data l'assenza di una normativa specifica, è necessario far riferimento ai principi generali, nonché alle posizioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono formate sul tema.

È importante, innanzitutto, analizzare le diverse posizioni dottrinali, che hanno approfondito le questioni attinenti all'incapacità di agire del minore. Bisogna rilevare come tale dibattito si collochi principalmente a partire dagli settanta del secolo scorso e trovi la propria origine nel mutamento giuridico e sociale della posizione del minore all'interno della propria famiglia. Già prima

¹⁸ G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. Sacco, Le persone e la famiglia*, I, Torino, 2006, p. 97.

¹⁹ I. GONNELLI, S. PAGLIANTINI, *Sub art. 10*, cit., p. 685.

²⁰ Tra le altre: Cass., 29 gennaio 2016 n. 1748, in *Dir. ind.*, 2017, 55, con nota di I. GERACI; Cass., 17 febbraio 2004 n. 3014; Trib. Palermo, 26 aprile 2018, in *Annali it. dir. autore*, 2019, p. 602; Trib. Torino, 26 gennaio 2006, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, p. 356, con nota di S. PERON, *Il diritto al nome, il consenso al suo sfruttamento ed i danni risarcibili*;

²¹ Cass., 19 novembre 2008, n. 27506, in *Foro it.*, 2009, c. 2728, con nota di T. UBERTAZZI, *Dubbi sulla revocabilità del consenso all'utilizzazione dell'immagine*.

²² Tra le altre: Cass. civ., 3 luglio 2024, n.18276, in *DeJure*, Giuffrè; Cass. civ., 25 novembre 2021, n. 36754, in *DeJure*, Giuffrè; Cass. civ., 6 maggio 2010, n.10957.

della riforma del 1975 – che ha riconosciuto al minore, dotato di un certo grado di maturità, il potere di autodecisione o di partecipazione alla vita familiare – il regime normativo dell'adozione ordinaria e speciale e la disciplina in materia di divorzio avevano affermato il ruolo del minore quale naturale interlocutore in tutte le questioni incidenti sulla propria condizione giuridica²³. A partire da tale constatazione, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, si assiste all'acquisizione di un crescente grado di autonomia del minore all'interno della propria famiglia, grazie anche alla nuova concezione della potestà genitoriale come potere funzionalizzato all'interesse dei figli. In questa dimensione, si era posta la necessità di conciliare i limiti previsti dall'art. 2 del Codice civile, riguardanti la capacità d'agire, con la nuova posizione del minore²⁴. La dottrina, pur nella diversità delle posizioni, ha, dunque, prospettato un'interpretazione meno restrittiva dell'incapacità di agire, individuando ambiti specifici in cui il minore potesse esplicare pienamente la propria personalità.

Una prima impostazione, muovendo da un'interpretazione sistematica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di diritti inviolabili, ritiene che il minore possa compiere tutte le scelte di carattere esistenziale e svolgere quelle attività che rappresentano l'espressione della propria personalità²⁵. Nel momento in cui il minore ha la capacità di comprendere il significato delle proprie «*scelte esistenziali*»²⁶ e, dunque, sia in grado di coglierne gli effetti con adeguata maturità di giudizio, non potrebbe escludersi la capacità di agire. In caso contrario, i minori verrebbero privati del godimento dei diritti inviolabili della persona, in aperto contrasto con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, impedendo, altresì, il pieno sviluppo della loro personalità²⁷. Seguendo questa linea, l'incapacità di agire del minore deve essere circoscritta agli atti patrimoniali, eliminando dal suo ambito applicativo gli atti tra vivi di carattere personale, per i quali – considerata l'inesistenza di una norma generale – dovrà essere accertata di volta in volta la piena maturità di giudizio del minore²⁸.

²³ Sul punto vedi le importanti riflessioni introduttive di P. RESCIGNO, *Una ricerca sui minori*, in (a cura di) M. DE CRISTOFARO, A. BELVEDERE, *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, 1980.

²⁴ M. BIANCA, *Minore (tutela sostanziale in generale)*, in *Enc. dir. – I Tematici*, IV, Milano, 2002, p. 889.

²⁵ F. D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. pers. succ.*, 1982, p. 59.

²⁶ F. D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, cit., p. 59.

²⁷ F. D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, cit., p. 59: «In realtà, un principio generale di tutela del minore in ordine a tutte quelle attività, che costituiscono direttamente espressione della sua personalità, trova la propria consacrazione direttamente nell'art. 2 Cost.: ritenere il contrario [...] significherebbe non riconoscere a tutta una categoria di soggetto (i minori, appunto), l'esercizio di alcuni diritti e libertà inviolabili dell'uomo [...], impedendo così ai medesimi soggetti un pieno sviluppo della persona umana e ciò in palese contraddizione con i principi costituzionali (artt. 2, 3, comma 2, Cost.), che non distinguono tra uomo e uomo, tra maggiori e minori di età».

²⁸ F. D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, cit., p. 61. L'Illustre Autore evidenzia, come, il riferimento dell'incapacità legale agli atti di carattere patrimoniale, non

Sulla stessa linea di demarcazione tra atti personali e atti patrimoniali, altri Autori evidenziano l'esistenza di atti personali tipizzati da parte del legislatore – esempio comune è quello del matrimonio del minore – in cui la protezione dell'ordinamento giuridico passa attraverso una valutazione complessa del grado di maturità del soggetto. In questi casi, l'età, a differenza di quanto previsto per gli atti patrimoniali, non è un presupposto immediato dell'incapacità di agire²⁹, ma è l'accertamento del grado di maturità a svolgere un ruolo fondamentale nel riconoscimento o meno dell'incapacità³⁰.

Si è sostenuto, inoltre, che, in tutti i casi in cui il minore si trovi a dover esercitare i propri diritti fondamentali o esistenziali e tale esercizio comporti una disposizione di carattere patrimoniale, come, ad esempio, l'erogazione di una somma di denaro da parte del genitore, non sussiste alcun tipo di divieto. In questa ipotesi, infatti, non potrà parlarsi di un'attività negoziale, trattandosi di un'attività connessa all'esercizio di diritti fondamentali e, dunque, ad atti di natura personale, per i quali l'incapacità legale del minore di età non può applicarsi³¹.

In un'ottica ancora più ampia di tutela dell'autonomia del minore, si colloca la teoria che collega il riconoscimento della capacità di agire nelle situazioni esistenziali alla soggettività giuridica del minore. In particolare, il divieto di rappresentanza per gli atti strettamente personali non è in grado di assicurare al minore la tutela della sua dignità e il pieno sviluppo della sua personalità³². Di conseguenza, impedire lo svolgimento di attività che sono espressione della personalità del minore, significherebbe privarlo della sua soggettività giuridica. Il minore, infatti, non potrebbe compiere attività che sono espressione dei fondamentali attributi della persona umana³³.

Alla luce di quanto detto, si riscontra in generale un'attenzione particolare della dottrina rispetto all'autonomia del minore nelle scelte esistenziali, subordinata all'accertamento concreto del suo grado di maturità. Spostando l'attenzione sull'oggetto della presente indagine – la capacità del minore di esercitare il proprio diritto all'immagine – bisogna dare atto che la dottrina, inizialmente occupatasi del tema, si è posta in maniera critica rispetto ad un eventuale limitazione del consenso basata sull'età. La possibilità per il minore di compiere atti aventi una rilevanza soprattutto nei rapporti con i terzi – come,

implichi un divieto per il minore di compiere tali atti, ma solamente la non definitiva validità dell'atto realizzato dal minore.

²⁹ F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984, pp. 190 ss.

³⁰ F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, cit., p. 196. Di incapacità, secondo l'Autrice, non potrà parlarsi in riferimento ai rapporti interni al nucleo familiare. In quest'ambito, infatti, il rapporto tra il minore – soggetto debole – e l'esterno si instaura con i soggetti che sono deputati alla sua cura e alla sua protezione.

³¹ M. GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 111.

³² P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 302.

³³ P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit., p. 302.

ad esempio, in caso di matrimonio o di riconoscimento del figlio non matrimoniale – mal si conciliava con l'esclusione del consenso alla divulgazione della propria immagine³⁴. Tuttavia, le prospettive di modernizzazione si fermavano di fronte alla lettera della norma e all'assenza di un'eccezione espressa in tale materia, fermo restando il riconoscimento di un piccolo spazio di autonomia del minore in tutti i casi in cui la divulgazione dell'immagine fosse connessa ad un precedente negozio realizzato dal minore, come nell'ipotesi del contratto di prestazioni artistiche³⁵.

Nelle pronunce giurisprudenziali appare evidente la tendenza dei Giudici a riconoscere il consenso dei genitori quale elemento scriminante in grado di rendere lecita la pubblicazione dell'immagine del minore³⁶. Non si rinviene, però, alcuna indicazione rispetto alla necessità che il consenso venga prestato da entrambi i genitori, considerandosi quale atto di straordinaria amministrazione. Inoltre, tutte le circostanze che, ai sensi dell'articolo 97 della legge sul diritto d'autore escludono l'illegittimità della pubblicazione – in particolare, quando la riproduzione dell'immagine sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico – devono essere interpretate e valutate con maggior rigore nel momento in cui venga ritratto un soggetto minore di età. Si afferma, in particolare, che, in tali circostanze, la presenza del minore deve essere del tutto casuale e l'attenzione dello spettatore non deve essere polarizzata sul minore e sulla sua riconoscibilità³⁷. Solo in presenza di queste condizioni, la pubblicazione dell'immagine del minore, collegata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico – può essere considerata lecita.

3. *Il diritto all'immagine del minore nella dimensione digitale*

3.1. *Il consenso digitale del minore ultraquattordicenne al trattamento dei dati e il ruolo della responsabilità genitoriale*

Nell'era digitale il diritto all'immagine, unitamente al diritto all'onore e alla reputazione, costituisce un aspetto del più ampio diritto all'identità digitale, inteso come «*interesse della persona alla corrispondenza in rete della propria reale individualità*³⁸». La protezione del diritto all'immagine del minore assume una dimensione peculiare dato il ruolo sempre più incisivo dei *social media*, quali spazi virtuali aperti all'accesso di chiunque utilizzi la rete. In particolare, date le caratteristiche di atterritorialità del mondo digitale, la condivisione di

³⁴ G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, cit., p. 147.

³⁵ G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, cit., p. 147. Sulla totale invalidità dell'obbligo accessorio – rispetto al contratto principale – attinente alla divulgazione dell'immagine v. P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 191 ss.

³⁶ Di recente: Cass., 21 agosto 2024 n. 23018, cit.

³⁷ Cass., 1° febbraio 2024, n. 2978, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1178; Cass., 24 agosto 2023, n. 25222, in *DeJure*, Giuffrè; Cass., 13 maggio 2020, n.8880, in *Studium juris*, 2021, p. 72.

³⁸ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, p. 147.

un'immagine implica l'accettazione del libero accesso al materiale pubblicato da parte di una sfera indeterminata di persone, determinando la perdita di controllo sulla propria immagine³⁹. Si tratta certamente di una situazione particolarmente rischiosa per i minori, che, seppur nativi digitali, non sono pienamente consapevoli delle conseguenze derivanti dalle proprie azioni in rete.

In questo contesto, vi è un rischio concreto nella diffusione dei dati personali del minore sulla rete, con evidente lesione del diritto alla riservatezza e importanti ripercussioni sul piano del suo sviluppo psico-fisico, considerato, altresì, il tempo di utilizzo degli strumenti digitali e di esposizione alla rete da parte del minore⁴⁰. Il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. *GDPR*) è intervenuto in tale ambito, stabilendo un'età minima per l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, limitatamente ai casi di offerta al minore dei servizi della società dell'informazione, ha stabilito che il trattamento dei dati personali è lecito nel caso in cui il minore abbia compiuto i sedici anni di età. Al di sotto di tale soglia, il consenso deve essere prestato oppure autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. La norma fa, comunque, salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un diverso limite di età, che, in ogni caso, non può essere inferiore ai tredici anni. In base a tale disposizione, il d.lgs. n. 101 del 2018 per l'adeguamento del diritto interno al regolamento europeo, integrando il vigente Codice della privacy, ha disciplinato il consenso del minore al trattamento dei dati, abbassando a quattordici anni il limite di età per la prestazione del consenso.

Alla luce della definizione di dato personale, fornita dall'articolo 4, n. 1, del regolamento europeo e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Codice della Privacy, non vi è alcun dubbio che anche l'immagine possa essere considerata, non solo espressione ed elemento costitutivo dell'identità digitale, ma, altresì, come dato personale e possibile oggetto di trattamento da parte dei terzi⁴¹.

La sinteticità della nuova disposizione legislativa riguardante il trattamento dei dati personali del minore ha suscitato diverse questioni in ambito dottrinale.

Secondo alcuni Autori, una volta che il minore abbia compiuto i quattordici anni di età si presume che sia dotato della capacità di discernimento⁴² e che,

³⁹ E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, in *Diritto di famiglia e nuove tecnologie*. Atti della I edizione della *International Winter School in Private Law Technology* dell'Università di Padova, a cura di E. DE BELVIS, Napoli, 2022, p. 70; analoghe riflessioni recentemente anche in G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1105.

⁴⁰ M. A. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, in *Famiglia*, 2018, p. 6.

⁴¹ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., p. 1104.

⁴² I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 809 ss. Si occupa specificatamente del tema anche S. BOSA, *La tutela della privacy del minore in ambienti virtuali: potere di autodefinizione e responsabilità genitoriale*, in (a cura di) M. CAVALLARO, F. ROMEO, E. BIVONA, M. LAZZARA, *Sui mobili confini del diritto tra pluralità delle fonti ufficiali e il moltiplicarsi di*

conseguentemente, sia in grado di esprimere, quello che è stato definito come «*consenso privacy digitale*⁴³». Si ritiene, in particolare, che il minore ultraquattordicenne abbia acquisito e maturato quella razionalità che gli consente di valutare quale sia il proprio interesse e di compiere conseguentemente le proprie scelte⁴⁴.

Appare a tal proposito significativo come, secondo altri Autori, il minore ultraquattordicenne, che presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sia dotato di una capacità contrattuale⁴⁵. Questa affermazione muove dalla constatazione che tra il minore, che fornisce il proprio consenso, e il gestore dei *social network*, a cui il minore decide di iscriversi, si realizza un accordo di natura contrattuale, rientrando nell'ambito dei contratti di scambio⁴⁶. In particolare, il minore, al fine di ottenere l'accesso alla piattaforma e godere dei servizi che questa offre, dispone del proprio diritto alla *privacy*, consentendo, altresì, ai *social network* l'inoltro di pubblicità mirata⁴⁷.

Al di là di tali riflessioni, che attengono alla qualificazione del consenso e alle implicazioni di natura economica riguardanti il trattamento dei dati personali⁴⁸, è importante sottolineare come la previsione legislativa riconosca al minore ultraquattordicenne la possibilità di autodeterminarsi nella sfera della propria identità personale. Tale capacità di autodeterminazione non è, invece, riconosciuta al minore di quattordici anni. In quest'ultima ipotesi, secondo quanto previsto dalla normativa, il minore potrà essere legalmente rappresentato dal titolare della responsabilità genitoriale, che potrà, altresì, autorizzare il

formanti normativi "di fatto". Scritti in onore di Massimo Paradiso, v. I, I sessione: *Persone e famiglia* – II sessione: *Proprietà*, Torino, 2022, p. 164 ss. Affronta in maniera approfondita tale tematica già F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inform.*, 2018, p. 50 ss.

⁴³ Tale espressione viene utilizzata da M. A. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, cit., *infra*.

⁴⁴ Per tale definizione della capacità di discernimento v. R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in (a cura di) A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA, *Diritto civile minorile*, Napoli, 2024, p. 28.

⁴⁵ R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, p. 67 ss.

⁴⁶ R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto*, cit., p. 66 ss., che riprende specificatamente la posizione espressa da V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno* in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 55 ss. e da C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social network*, cit., p. 88.

⁴⁷ R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto*, p. 68.

⁴⁸ Per un'analisi recente di tale problematica v. P. GALLO, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in (a cura di) PIER GIUSEPPE MONATERI, *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, t. I, Torino, 2024, p. 741, secondo il quale l'impostazione sopra descritta – che fa coincidere il consenso al trattamento dei dati con il consenso negoziale – si pone in linea con le recenti tendenze finalizzate ad abbassare il limite della capacità negoziale o meglio, a diversificarlo, a seconda della tipologia contrattuale. Sul punto già C. PERLINGIERI *Profili civilistici dei social network*, Napoli, 2014, p. 66 ss.

consenso del minore al trattamento dei dati. Oltre al potere sostitutivo da parte dei genitori, viene, dunque, prevista la possibilità di un controllo preventivo sulle scelte del minore infraquattordicenne, che può prestare il proprio consenso previa autorizzazione da parte del genitore. In questo modo si realizza un equilibrio tra la funzione educativa, che rientra tra i doveri genitoriali, e la libertà di autodeterminazione del minore, creando, quello che è stato definito come «*un regime intermedio tra rappresentanza e autonomia*»⁴⁹. Al minore infraquattordicenne, dunque, verrebbe data la possibilità di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, previa verifica – sebbene la norma non dia indicazioni a tal proposito – della sua capacità di discernimento, che, in questo caso, non è presunta, ma deve essere oggetto di valutazione in concreto.

La norma appare non esaustiva anche per quanto concerne la prestazione del consenso da parte dei genitori. L'individuazione delle modalità e dei limiti in cui il consenso può essere prestato dai genitori è di fondamentale importanza, considerato che si tratta di un negozio di carattere autorizzativo, avente efficacia scriminante rispetto alla condotta potenzialmente illecita dei terzi. In particolare, muovendo da tali considerazioni, si può affermare che i genitori manifestano la volontà di rinunciare alla tutela prevista dall'ordinamento giuridico in relazione alla riservatezza del minore, consentendo, altresì, la pubblicazione dell'immagine sui *social network*⁵⁰.

Per questa ragione, la dottrina italiana che si è occupata del tema ha ritenuto applicabili anche in questo ambito le norme che regolano la responsabilità genitoriale⁵¹. Si afferma, in particolare, che il consenso debba essere necessariamente fornito da entrambi i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale⁵², così come confermato dalla giurisprudenza di merito⁵³. Oltre ad assicurare la migliore tutela dell'interesse del minore, l'esercizio congiunto della responsabilità è in linea con i rischi derivanti dalla divulgazione dei dati personali e, in particolare dell'immagine nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 320 c.c. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede la rappresentanza congiunta dei genitori (o del genitore esercente la responsabilità genitoriale) per tutti gli atti civili che riguardano i propri figli fino alla maggiore età o all'emancipazione. Dal tenore letterale della disposizione, che parla in linea generale di atti civili, è possibile un'applicazione della non solo agli atti di ca-

⁴⁹ M. A. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, cit., p. 16 ss.

⁵⁰ Mette in luce tale aspetto: E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 68.

⁵¹ E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 55 ss.; di recente sulla questione attinente al trattamento dei dati personali e l'esercizio della responsabilità genitoriale v. C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, in *EJPLT*, 2024/2, p. 9 ss.

⁵² G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., p. 1107.

⁵³ Trib. Rieti, 7 marzo 2019, in *Fam. dir.*, 2019, 591, con nota di R. FORCINITI, *Tutela cautelare e d'urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social network*.

rattere patrimoniale, ma anche – come nel caso in esame – agli atti di carattere personale, che attengono alle scelte esistenziali del minore⁵⁴.

Appare importante sottolineare, inoltre, come l'obbligo di rappresentanza congiunta del minore sussista anche nel caso in cui sia in atto una situazione di separazione personale o di divorzio dei genitori. In questa situazione, infatti, così come sancito dall'articolo 337-ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La regola per cui le decisioni che incidono in maniera preponderante nella vita dei figli vadano prese di comune accordo riguarda necessariamente anche la fase di crisi della coppia, situazione in cui i contrasti attinenti alla educazione dei propri figli sono particolarmente frequenti⁵⁵.

Le scelte dei genitori in tutte le procedure e gli atti che riguardano il minore, nel rispetto di quanto sancito dalla Riforma della filiazione del 2012-2013, sono, inoltre, subordinate all'ascolto del figlio, là dove quest'ultimo abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore, nel caso in cui sia capace di discernimento. L'ascolto viene considerato come lo strumento in grado di orientare le scelte dei genitori, proporzionalmente alla capacità di discernimento del proprio figlio minore nella circolazione dei dati personali e, in particolare della sua immagine, «in una reciproca interazione tra esercizio della funzione educativa e sviluppo della personalità del figlio»⁵⁶. In particolare, questa reciproca interazione permette di realizzare un equilibrio tra autodeterminazione del minore e tutela della sua vulnerabilità in rete, sebbene l'individuazione in concreto della capacità di discernimento del minore presenti non poche difficoltà⁵⁷.

⁵⁴ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., p. 1107: «Piuttosto a conferma dell'irriducibilità delle problematiche attinenti ai rapporti personali tra genitori e figli agli strumenti tradizionalmente predisposti per i rapporti patrimoniali – la soluzione più adeguata appare quella che individua nel primo comma dell'articolo 320 cod. civ. la norma applicabile alla sostituzione nell'esercizio delle situazioni esistenziali del minore. La disposizione codicistica nel prevedere la rappresentanza congiunta dei genitori “in tutti gli atti civili”, oltre ad essere riferibile, nel suo tenore letterale, anche a quelli a contenuto non patrimoniale, risulta in via di interpretazione sistematica quella in grado di assicurare l'ottimizzazione del miglior interesse del fanciullo».

⁵⁵ Questo tema viene analizzato in maniera particolarmente approfondita da E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 71, che mette in luce la tendenza diffusa ad inserire negli accordi di separazione e di divorzio delle clausole specifiche attinenti alle modalità di pubblicazione delle foto dei propri figli minori sui *social network*, prevedendo il divieto assoluto di pubblicazione o la necessità espressa del consenso da parte di entrambi i genitori. In giurisprudenza v. tra le altre: Cass. civ., se. I, ord., 4 agosto 2023, n. 23800, in *ForoPlus*; Trib. civ. Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443, cit.; Trib. Civ. Trani, 7 settembre 2021, in *Dir. Internet*, 2022, p. 303, con nota di G. CAPILLI, *La condivisione delle immagini di minori sui social network: quale tutela?*

⁵⁶ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., p. 1107.

⁵⁷ Sul tema, v. tra gli altri: C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus Civile*, 2018, p. 827 ss.

3.2. segue. Il best interest del minore nelle scelte genitoriali

Si è detto che il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esprimere il proprio consenso rispetto al trattamento dei propri personali al momento dell'iscrizione su una piattaforma *social* e, di conseguenza, può esprimere il proprio consenso rispetto alla pubblicazione della propria immagine in rete. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età è, dunque, in grado autonomamente di tutelare la propria riservatezza nei confronti dei terzi, fermo restando che tale protezione viene riconosciuta anche rispetto ad ingerenze ingiustificate dei genitori nella vita privata dei propri figli. Il divieto di interferenza dei genitori nella vita dei propri figli si esplica su due livelli: da un lato, i genitori non possono interferire nella vita privata attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo anche a distanza e, dall'altro lato, non è possibile divulgare i dati personali dei propri figli, mettendogli a disposizione dei soggetti terzi⁵⁸.

Sotto il primo profilo, si ritiene, quale regola generale, che i genitori non possano accedere alle comunicazioni telematiche del minore, attraverso la consultazione degli strumenti informatici utilizzati dal proprio figlio, e a tutte quelle informazioni che il minore ritenga di dover tenere riservate. Alla luce della pericolosità della rete, che espone i minori a rischi concreti in relazione alla propria incolumità psico-fisica, vi è un'eccezione alla regola generale di non ingerenza, che concerne tutti i casi in cui il minore manifesti una situazione di disagio e, dunque, vi sia il concreto pericolo di un pregiudizio. Tale situazione impone ai genitori di intervenire nell'ottica di proteggere l'interesse del minore, in una prospettiva di ascolto e di adeguata considerazione della sua capacità di discernimento⁵⁹.

Ulteriore situazione che concerne il profilo del rapporto tra vita privata dei minori e responsabilità genitoriale riguarda il caso, piuttosto diffuso, della condivisione da parte degli stessi genitori di dati personali, e, in particolare, di immagini fotografiche e video dei propri figli: il c.d. *sharenting*. Si tratta di un fenomeno particolarmente complesso sotto il profilo degli strumenti giuridici riconosciuti in sede giurisprudenziale, al quale, è possibile dedicare solo qualche breve cenno⁶⁰. Lo *sharenting*, soprattutto nel caso in cui si tratti di genitori *influencer* incontra, da un lato il rischio di una mercificazione

⁵⁸ C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, cit., p. 836 ss.

⁵⁹ C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, cit., p. 840 ss., che distingue tra casi normali, adattando a tali circostanze le regole di comportamento dei genitori, e casi gravi, in cui viene legittimata l'interferenza nella vita privata del minore in ragione della sua vulnerabilità. Vedi anche R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 1596 ss.

⁶⁰ In materia di *sharenting*, v. tra gli altri il recente contributo di M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza dei minori in rete*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana* n.16 bis, giugno 2022, p. 3350 ss.

dell'immagine del minore, che ha statisticamente un ruolo decisivo nell'apporto di nuovi *followers*, dall'altro lato, il rischio, ancora più grave, di far sì che il minore divenga egli stesso vittima di reati, primi tra tutti il *cyberbullismo* e la pedopornografia in rete⁶¹.

La situazione è differente nell'ipotesi, analizzata precedentemente, in cui si tratti di un minore di quattordici anni. In questi casi, si è approfondito, saranno i genitori a dover sostituire il minore nella prestazione del consenso al trattamento dei dati personali e saranno gli stessi, nel caso, a dover autorizzare il minore a prestare il proprio consenso. Si è visto come la dottrina italiana, in risposta alla scarsità dei riferimenti normativi, abbia fatto applicazione della disciplina interna in materia di responsabilità genitoriale, per motivare la necessità di una scelta congiunta dei genitori anche nel caso in cui sia in atto una situazione di crisi della coppia. La dottrina ha, però, messo in evidenza come la scelta di prestare o meno il consenso, così come di autorizzarlo (anche se questo aspetto non è stato particolarmente approfondito dagli Autori) debba essere motivata dal perseguimento del miglior interesse del minore (il c.d. *best interest of the child*). È necessario, anzitutto, individuare un interesse del minore rispetto alla pubblicazione della sua immagine e alla diffusione delle sue informazioni sulla rete, e procedere così ad un bilanciamento di tale interesse con i rischi che la divulgazione dei dati personali comporta. È opportuno, infatti, ricordare come, date le caratteristiche della rete, la condivisione di un'immagine in rete ne determini la disponibilità ad un gruppo indeterminato di persone⁶². Nell'ottica di tale bilanciamento, è chiaro come un ruolo preponderante assuma l'ascolto del minore capace di discernimento. Attraverso tale strumento è, infatti, possibile individuare l'interesse del minore – che come sottolineato dalla dottrina non può mai confondersi con l'interesse dei genitori – ed effettuare, così, quell'operazione di bilanciamento che permette di giungere ad una determinata scelta⁶³. Di conseguenza, il fatto che sussista il consenso dei genitori non può far presumere che sia perseguito il miglior interesse del minore attraverso la pubblicazione e diffusione dei suoi dati, così come, non esclude la possibile illiceità della condotta volta al trattamento dei dati personali, nel caso in cui sia risultata concretamente pregiudizievole per il minore⁶⁴.

⁶¹ Di recente sul tema: M. GIANDORIGGIO, *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *Danno resp.*, 2024, pp. 296 ss. In giurisprudenza, tra le altre: Trib. Chieti, 21 luglio, 2020, in *Dir. internet* 2020, 651, con nota di S. GHIONZOLI, *I social network e il diritto all'ascolto dei (grandi) minori*.

⁶² E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 69 ss.

⁶³ E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 64 ss.

⁶⁴ E. DE BELVIS, *La tutela del diritto all'immagine dei minori in rete*, cit., p. 69. Mette in rilievo l'interesse del minore anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., p. 1105 ss.

4. La legislazione francese e la proposta di legge italiana

In Francia il problema della sovraesposizione del minore nella rete e dei rischi che ciò comporta nello sviluppo della sua identità personale ha indotto recentemente il legislatore ad introdurre, per primo a livello europeo, una normativa specifica volta alla protezione della vita privata e, nello specifico, dell'immagine del minore⁶⁵. La normativa si inserisce in un quadro particolarmente composito di nuove disposizioni volte a dare una risposta alle problematiche emergenti del mondo digitale, come il caso dei c.d. *enfants influenceur*, cioè i minori di sedici anni che esercitano l'attività di *influencer* nelle varie piattaforme *social*. Attività che ha trovato la propria regolamentazione con la legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020.

Con riferimento alla tutela dell'immagine, la legge n. 2024-120 del 19 febbraio dello stesso anno ha modificato gli articoli del *Code civil*, prevedendo, innanzitutto, tra i doveri genitoriali, in cui sostanzia la c.d. *autorité parentale* (la potestà genitoriale), la protezione della vita privata dei figli, che va ad aggiungersi alla tutela della loro salute, della sicurezza e della moralità (articolo 371-1, alinéa 2). Inoltre, con il nuovo articolo 372 – 1 viene demandato ai genitori il compito specifico di tutelare congiuntamente il diritto all'immagine dei figli, quale espressione del diritto alla vita privata, prevedendo, in particolare che gli stessi affianchino il minore nell'esercizio di tale diritto, tenendo conto della sua età e del grado di maturità. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice può intervenire vietando la diffusione delle informazioni concernenti il minore senza l'autorizzazione dell'altro genitore (art. 373-2-6). Alla base della nuova normativa, sinteticamente descritta, si inserisce in maniera chiara la necessità di responsabilizzare i genitori rispetto alla condivisione delle immagini dei propri figli. Come evidenziato nella proposta di legge, infatti, ciascun bambino appare in media su 1300 fotografie, pubblicate sui *social* e in generale sulla rete *Internet*, prima del compimento dei tredici anni di età⁶⁶. Il legislatore ha voluto tener conto, in modo particolare, del pericolo segnalato dal *Défenseur des droits des enfants* nel rapporto annuale del 2022, dedicato espressamente alla tutela della vita privata dei bambini, in tutte le sue esplicazioni e manifestazioni. Da tale rapporto emerge, altresì, la necessità di sensibilizzare anche i bambini e gli adolescenti rispetto alla protezione della propria immagine, chiedendo la rimozione dalla rete di video o di fotografie, che li raffigurano⁶⁷.

⁶⁵ Sulle problematiche generali del mondo digitale, con riferimento alla problematica dello *sharenting* v. le considerazioni di G. KESSLER, *La divulgation par les parents de la vie privée de leurs enfants sur les réseaux sociaux: quel encadrement pour la pratique du sharenting?*, in *AJ*, 2021, p. 292 ss.

⁶⁶ V. "Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la république, sur la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants par M. Bruno Studer" (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_lois/116b0908_rapport-fond#).

⁶⁷ Il documento può essere consultato sul sito: <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/287171.pdf> (v. in particolare p. 10 ss.). Sul ruolo del rapporto rispetto all'adozione del

La maggioranza della dottrina francese ha manifestamente criticato tali disposizioni. Alcuni Autori sottolineano, innanzitutto, l'inutilità di una disposizione specifica in materia di protezione della vita privata dei bambini. Il diritto alla vita privata troverebbe già una tutela adeguata nel dovere di protezione della moralità, della salute e della sicurezza da parte dei genitori nei confronti dei propri figli. Si afferma, in particolare, che il legislatore avrebbe dovuto potenziare gli strumenti di protezione e di attuazione del diritto alla vita privata, piuttosto che limitarsi a formalizzarne la tutela a livello codicistico⁶⁸. Questa impostazione probabilmente non tiene adeguatamente in considerazione la previsione specifica di cui all'articolo 9 del Code civil, che riconosce il diritto alla vita privata, prevedendone, altresì, le modalità di tutela⁶⁹.

Ulteriore questione attiene il coinvolgimento del minore nell'esercizio del diritto all'immagine. La necessità di tener conto della volontà del minore risulta, infatti, chiaramente dalla formulazione della disposizione di cui all'articolo 372-1 c.c. Una parte della dottrina sostiene che tale previsione sia espressione di un principio generale, che riguarda tutte le decisioni assunte dai genitori nell'interesse dei propri figli⁷⁰ e che, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, trova espressione nel "diritto all'ascolto al minore". In questo senso, la previsione di una norma specifica viene considerata superflua. Non si comprende, inoltre, perché il legislatore abbia voluto disciplinare e tutelare in maniera specifica sul piano civilistico il diritto all'immagine del minore, disciplinando il ruolo genitoriale, a dispetto, ad esempio, del diritto alla salute o del diritto all'istruzione, che non trovano una tutela analoga sul piano legislativo⁷¹. A ciò si aggiunge la considerazione per cui l'immagine troverebbe già un'adeguata protezione attraverso le norme penalistiche e, in particolare, agli articoli 226-1 e 227-23 del Code pénal, che puniscono, rispettivamente la diffusione dell'immagine senza il previo consenso della persona ritratta, e il reato di pedopornografia⁷².

Importanti criticità concernono la regola dell'accordo tra i genitori (*double consentement*), dal momento che il legislatore non ha previsto gli strumenti che permettano di rendere effettivo il rispetto della norma⁷³. Si evidenzia, in

testo di legge v. le osservazioni di A. GOUTTENOIRE, *Droit à l'image des enfants (à propos de la proposition de loi)*, in *Recueil Dalloz*, 2023, p. 944.

⁶⁸ M. SAULIER, *Garantir le respect du droit à l'image des enfants: un objectif ambitieux, une efficacité douteuse?*, in *AJ Famille*, 2024, p. 116 ss.

⁶⁹ Art. 9 *Code civil*: « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

⁷⁰ M. SAULIER, *Garantir le respect du droit à l'image des enfants: un objectif ambitieux, une efficacité douteuse?*, in *AJ Famille*, 2024, p. 116 ss.

⁷¹ B. MALLEVAEY, *Loi du 19 février 2024 sur le droit des enfants au respect de leur image: l'illustration parfaite d'un texte incohérent, inutile et incomplet?*, in *Actu.juridique.fr*.

⁷² A. BOURRAT – GUEGUÉN, *Respect du droit à l'image des enfants: ce que change la loi du 19 février 2024*, in *Dalloz Actualité*.

⁷³ M. SAULIER, *Garantir le respect du droit à l'image des enfants: un objectif ambitieux, une efficacité douteuse?*, cit., p. 116.

particolare, come il *Juge aux affaires familiales* – ai sensi del nuovo articolo 373-2-6 c.c. intervenga solo in fase di disaccordo tra i genitori, impedendo la diffusione dell'immagine, ma non svolga alcun ruolo nella fase antecedente la situazione di "crisi"⁷⁴, come, ad esempio, avviene in Italia, dove la prassi giurisprudenziale, seguita da alcuni Tribunali, prevede l'inserimento di specifiche clausole all'interno degli accordi di separazione, attinenti al divieto di diffusione dell'immagine dei figli sui *social network*⁷⁵. Nella nuova normativa codicistica, dunque, l'intervento del Giudice non si esplica in funzione anticipatoria rispetto ad un'eventuale fase conflittuale, inerente alla diffusione dell'immagine dei minori⁷⁶. Inoltre, la nuova previsione legislativa non terrebbe in adeguata considerazione ipotesi diverse da quelle in cui il disaccordo intercorra tra i due genitori, come, ad esempio, il caso in cui il minore abbia già pubblicato una propria immagine con il consenso di uno dei genitori⁷⁷.

Un ulteriore aspetto particolarmente significativo, interessato dalla legge del 2024, concerne l'istituto della delega riguardante la potestà genitoriale, sconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano, che consente di delegare, in via volontaria oppure giudiziale, l'esercizio della potestà genitoriale ad un terzo a cui i genitori abbiano affidato il proprio figlio o da cui il bambino sia stato accolto⁷⁸. Nello specifico, la nuova legge è intervenuta sulla disciplina della delega, stabilendo all'articolo 377, alinea 6 del Code civil, che, là dove l'esercizio del diritto all'immagine pregiudichi gravemente l'integrità morale e la dignità del minore, l'istituto oppure il servizio sociale dipartimentale che ha accolto il bambino, o anche un altro membro della famiglia, possa adire il Giudice chiedendo la delega della potestà genitoriale limitatamente all'esercizio del diritto all'immagine. Come sottolineato dalla dottrina, il legislatore non è stato chiaro nell'individuazione dei poteri inerenti all'esercizio della potestà da parte dei

⁷⁴ F. ROGUE, *Respect du droit à l'image des mineurs: une nouvelle loi symbolique pour une effectivité relative?*, in *L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes*, 2024, n. 4, p. 7.

⁷⁵ V. *supra* nota n. 55.

⁷⁶ F. ROGUE, *Respect du droit à l'image des mineurs: une nouvelle loi symbolique pour une effectivité relative?*, cit., p. 7: «On peut s'interroger sur l'effectivité de cette sanction, dès lors que le JAF interviendra a posteriori de l'éventuelle atteinte portée par l'un des parents. Gageons que les juges anticiperont de telles difficultés en prévoyant, à l'occasion d'une décision concernant l'autorité parentale sur l'enfant et en cas de séparation du couple parental, cette interdiction».

⁷⁷ G. LOISEAU, *La "fast" legislation: le droit à l'image des enfants mineurs*, in *Semaine Juridique*, EG, 2024, p. 646: «L'intervention du juge doit être rendue possible, non seulement lorsqu'un parent diffuse l'image de l'enfant sans l'accord de l'autre ou pire, malgré l'opposition de l'autre, mais aussi quand c'est l'enfant lui-même qui publie un contenu avec l'assentiment de l'un de ses parents et sans l'accord de l'autre. Il y a, dans cette hypothèse également, un désaccord à régler. Il est pourtant singulier que l'article 373-2-6, à l'alinéa 4 nouvellement introduit, ne reconnaît au juge que la possibilité d'interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Cette seule mesure ne permet pas de traiter toutes les situations dans lesquelles un parent est en désaccord avec l'autre sur la diffusion de l'image de l'enfant ou sur la diffusion de certains contenus qu'il estime préjudiciables au respect de la vie privée de celui-ci».

⁷⁸ H. FULCHIRON, P. MALAURIE, *Droit de la famille*, 8^{ème} édition, LGDJ, 2023, p. 825 ss.

soggetti delegati, così come delle eventuali sanzioni da applicarsi⁷⁹. Si tratta, in ogni caso, di una misura estrema, prevista in situazioni di particolare gravità e pericolo per il minore, come potrebbe essere la diffusione dell'immagine nel circuito pedopornografico⁸⁰.

È opportuno, infine, evidenziare che, per quanto concerne l'iscrizione del minore sulle piattaforme *social*, il legislatore francese con la legge del 7 luglio 2023 (*Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne*), ha previsto la soglia minima dei quindici anni di età, al di sotto della quale è necessaria l'autorizzazione di uno dei genitori. A tal proposito, una parte della dottrina ha rilevato la necessità di un intervento legislativo, che sia volto a contemperare tale previsione con le modifiche al Code civil, sopra descritte, che prevedono il controllo genitoriale sui contenuti pubblicati dal minore, senza alcuna differenziazione basata sull'età. In questo modo, secondo gli Autori, si sarebbe, non solo creata una contrapposizione tra le due discipline, ma la legge del 2024 avrebbe minato l'autonomia del minore, che, seppur entro certi limiti, la legge del 2023 aveva riconosciuto⁸¹.

Successivamente all'emanazione della legge francese del 19 febbraio 2024, anche in Italia si è manifestata la necessità di regolamentare il rapporto tra i minori e i *social network*, attraverso l'elaborazione di quattro proposte di legge⁸², con un'attenzione particolare all'età minima prevista per l'accesso ai contenuti *on-line* e alla diffusione dell'immagine del minore per finalità di lucro, ludiche e relazionali⁸³. Il fenomeno dello *sharenting* e, in generale, l'esercizio del diritto all'immagine in capo al minore, trova una propria regolamentazione nell'articolo 2 della proposta di legge AC 1771, che, oltre a

⁷⁹ M. SAULIER, *Garantir le respect du droit à l'image des enfants: un objectif ambitieux, une efficacité douteuse?*, cit., p. 116.

⁸⁰ A. BOURRAT – GUEGUÉN, *Respect du droit à l'image des enfants: ce que change la loi du 19 février 2024*, in *Dalloz Actualité*, 28/02/2024.

⁸¹ G. LOISEAU, *La "fast" legislation: le droit à l'image des enfants mineurs*, cit., p. 645 ss.

⁸² AC 1217 (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi); AC 1771 (Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori); AC 1800 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca) e AC 1863 (Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali).

⁸³ V. Camera dei Deputati XIX legislatura – Documentazione per l'esame di Progetti di legge – *In materia di minori e Internet, con riferimento particolare all'accesso alle piattaforme e all'uso dell'immagine dei minori* – AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863, n. 308 del 18 giugno 2024, p. 5 ss. Per una prima analisi vedi: C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, in *EJPLT*, 2024/2, p. 9 ss.

prevedere alcune modifiche alla legge n. 977/1977, relativamente all'impiego dei minori nelle piattaforme digitali, regolamenta all'articolo 2 la diffusione dell'immagine del minore e di ulteriori contenuti multimediali attinenti al minore stesso. In particolare, l'articolo 2, al primo comma⁸⁴, si occupa di tutelare la riservatezza del minore, vietando la diffusione di immagini e contenuti multimediali nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla Carta di Treviso. Viene, inoltre, messa in luce la pericolosità di comportamenti contrari, che minerebbero il regolare processo di maturazione del minore. Inoltre, i commi 2 e 3 dell'articolo sopraindicato⁸⁵ – che si occupano della tutela del diritto all'immagine – ne affidano la protezione direttamente ai genitori, che, a seconda del grado di maturità del minore, hanno l'obbligo di coinvolgerlo nelle scelte, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale in materia. Sotto il profilo più prettamente tecnico-giuridico, il consenso alla disposizione del diritto all'immagine costituisce, secondo la lettera della legge, un atto di straordinaria amministrazione, che deve essere compiuto nel rispetto degli articoli 147 e 320 del Codice civile e della volontà espressa dal minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

È interessante notare come il legislatore italiano, non seguendo la dottrina formatasi sul punto, abbia preferito qualificare gli atti inerenti all'esercizio dell'immagine del minore, quali atti di straordinaria amministrazione, per motivare la necessità di una rappresentanza congiunta dei genitori, subordinata all'autorizzazione del giudice tutelare. Una formula più snella dal punto di vista sostanziale e procedurale sarebbe stata quella di adoperare il rinvio all'articolo 316 del Codice civile, sull'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in tutti gli atti riguardanti il minore⁸⁶. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dalla dottrina, non si può parlare di un'assimilazione tra l'articolo 2

⁸⁴ Art. 2, comma 1: «Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni».

⁸⁵ «2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 [...]»; «3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

⁸⁶ C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, cit., p. 13.

e la normativa francese in materia⁸⁷. Dalle nuove disposizioni del *Code civil* non si evince il ruolo rilevante della volontà del minore nella disposizione del diritto all'immagine, che emerge, invece, dall'articolo 2, comma 3, citato. Il ruolo riconosciuto alla volontà del minore appare, inoltre, in linea con quanto previsto in materia di trattamenti sanitari dall'art. 3, co. 2, l. n. 219/2017⁸⁸.

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la scelta del legislatore italiano di regolamentare la materia attraverso una previsione di legge speciale, senza alcun intervento sul piano codicistico, al contrario di quanto avvenuto in Francia. Sebbene, come si è avuto modo di considerare, la dottrina abbia manifestato diverse incertezze rispetto alle nuove disposizioni codicistiche, soprattutto per quanto concerne il contemperamento con le disposizioni già vigenti, è pur vero che l'introduzione di una disciplina specifica in seno al *Code civil* testimonia la volontà legislativa di tutelare il diritto all'immagine con un'attenzione particolare, dettata dalle problematiche attuali. Allo stesso tempo, però, sotto il profilo più prettamente tecnico-giuridico la scelta del legislatore italiano di rinviare per alcuni aspetti alla normativa codicistica in materia di responsabilità genitoriale, semplifica potenzialmente l'applicazione della disciplina sul piano concreto.

⁸⁷ C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, cit., p. 12.

⁸⁸ C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, cit., p. 8.

Abstract [Ita]

A partire dalla definizione del diritto all'immagine, il contributo analizza il rapporto tra il minore e l'immagine, con particolare attenzione alla capacità di agire del minore nelle scelte di carattere esistenziale. Viene, altresì, approfondita la tematica attinente al consenso del minore nella dimensione digitale e al ruolo genitoriale rispetto alla diffusione dell'immagine, con particolare attenzione al *best interest of the child*. Oggetto di analisi è, infine, la legge francese n. 2024-120 del 19 febbraio 2024, sul diritto all'immagine dei minori, che viene raffrontata con la proposta di legge italiana.

Parole chiave: consenso del minore; immagine del minore; legge francese n. 2024-120 del 19 febbraio 2024; capacità del minore; diffusione dell'immagine.

Abstract [Eng]

Starting from the definition of the right to the image, the article analyses the relationship between the child and the image, paying particular attention to the child's capacity to make existential choices. It also examines the question of the child's consent in the digital dimension and the role of parents with regard to the dissemination of the image, with particular reference to the best interests of the child. Finally, the French law n° 2024-120 of 19 February 2024 on the right to the image of minors is analysed and compared with the proposed Italian law.

Keywords: consent of the minor; child image; French law n° 2024-120 of 19 February 2024; child's capacity; dissemination of the image.